Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 maggio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 19 MAGGIO 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Comune di Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1954. — **Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli S.p.A. in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1954. — **Motta S.p.A. per l'industria dolciaria e alimentare in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1954. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1954. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1954. — **Società Valli Zignago e Perera, per azioni, in Portogruaro:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1954. — **Comune di Vernio:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1954. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1954. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1954. — **Società anonima seterie Athos Maestosi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1954. — **« Fiat » - Società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 4 maggio 1954, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Wouter de Vos Malan, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione del Sud Africa.

(2127)

Martedì 4 maggio 1954, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il dottor Sutan Mohammad Rasjid, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Indonesia.

(2125)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1953, n. **1197.**

Approvazione dello statuto della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta.

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato lo statuto della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1198.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. B. Gandino » via Maggia n. 2, in Bologna.

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. B. Gandino » via Muggia n. 2, in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1199.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di piazza San Domenico in Bologna.

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di piazza San Domenico in Bologna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1200.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Egiziaca a Pizzofalcone di Napoli.

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Egiziaca a Pizzofalcone di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 159. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1201.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di L'Aquila.

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di L'Aquila viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 141. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1202.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Andria (Bari).

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Andria (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 143. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1203.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Reni » di Bologna.

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Reni » di Bologna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 179. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1204.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione San Cesareo del comune di Zagarolo (Roma).

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palestrina in data 15 agosto 1951, integrato con due postille senza data e dichiarazione in data 31 dicembre 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione San Cesareo del comune di Zagarolo (Roma) e il Beneficio parrocchiale viene autorizzato ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno nella stessa località; con lo stesso decreto viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, sede dell'anzidetta parrocchia, e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione dell'edificio sacro, dello annesso terreno e della somma di L. 150.000 (centocinquantamila).

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 5. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1205.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Castel San Giovanni (Piacenza).

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castel San Giovanni (Piacenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 173. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1206.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Petrarca » di Padova.

N. 1206. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Petrarca » di Padova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1207.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale con annessa scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo industriale « F. Garelli » di Mondovì ad accettare una donazione.

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale con annessa scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo industriale « F. Garelli » di Mondovì, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 40.000, in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un annuo premio di studio intitolato al nome del cav. Pietro Beraudi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 195.

Norme per la costituzione di consorzi relativi alla manutenzione ed all'esercizio di linee elettriche da costruirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma secondo, della legge 9 aprile 1953, n. 297;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Quando la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ritenga utile e conveniente avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, potrà promuovere la costituzione di consorzi volontari fra gli interessati ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile.

Saranno chiamati a far parte di tali consorzi:

a) gli Enti di riforma agraria e quelli di colonizzazione in quanto interessati per territorio;

b) i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario i cui comprensori siano serviti dalle linee elettriche costruite;

c) i Comuni quando le linee elettriche servano alla illuminazione ed alle altre esigenze di pubblici servizi nei centri rurali ricadenti nei rispettivi territori;

d) gli utenti per usi industriali e tutti gli altri non rappresentati dagli Enti e Consorzi di cui alle lettere precedenti.

Gli utenti di cui alle lettera *d*) accederanno al Consorzio al momento in cui verrà posta in essere la rispettiva utenza.

Art. 2.

Qualora la costituzione dei Consorzi volontari di cui al precedente articolo non sia effettuata nei termini fissati, caso per caso, dalla Cassa per il Mezzogiorno, questa potrà promuovere la costituzione di Consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 2616 del Codice civile.

Il provvedimento relativo è devoluto alla competenza del prefetto quando le linee siano limitate a servire gli interessi di territori ricadenti in una sola provincia. Quando, invece, le linee interessino territori appartenenti a due o più provincie, il provvedimento è devoluto alla competenza del Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificata con la legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 3.

I rapporti fra la Cassa e i Consorzi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno regolati da apposite convenzioni nelle quali saranno prevedute:

1) la durata della concessione;

2) gli obblighi inerenti alla manutenzione e all'esercizio delle linee;

3) le condizioni di allacciamento e di fornitura agli utenti;

4) ogni altra norma atta a garantire il buono stato dell'impianto durante il tempo in cui esso viene affidato al Consorzio e la efficienza del servizio nei confronti degli utenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ROMITA — MEDICI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 65. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1954
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 381. — LESEN

(2213)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1954.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Atteso che l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione di archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti previste dalla predetta legge;

Decreta:

E' istituita a Ascoli Piceno la Sezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti che vi dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 26 aprile 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2160)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1954.

Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, approvato con decreto 10 gennaio 1939 e modificato con decreti 9 dicembre 1942 e 25 ottobre 1950;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 marzo 1953, 15 maggio 1953 e 21 agosto 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, allegato al presente decreto, composto di n. 68 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

Cassa di risparmio di Venezia

TESTO DELLO STATUTO

approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia in seduta del 21 agosto 1953

PARTE PRIMA

TITOLO 1°

Costituzione Sede Scopo Patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Venezia, fondata il 12 febbraio 1822, ha sede in Venezia. Fa parte della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie istituita con regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1022, ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo il risparmio e trovando ad esso conveniente collocamento.

Art. 2.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinaria;
b) dal fondo di riserva federale;
c) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

TITOLO 2°

Organi dell'Amministrazione

Art. 3.

Gli organi dell'Amministrazione della cassa sono:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Comitato di sconto;
3) il presidente;
4) il Collegio dei sindaci;
5) il direttore generale.

TITOLO 3°
Consiglio di amministrazione

Art. 4.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati, in conformità delle vigenti norme legislative, fra i cittadini residenti a Venezia.

Gli altri membri del Consiglio sono nominati:

a) tre dal Consiglio comunale di Venezia;

b) uno dal Consiglio provinciale di Venezia;

c) due dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

d) uno dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

I membri di cui sopra devono essere scelti fra le persone più rappresentative delle tre categorie dei commercianti, industriali e agricoltori, nonchè fra gli esperti in materia di economia, commercio e finanza.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica un quinquennio dalla data di nomina; essi scadono dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica; gli altri membri durano in carica quattro anni.

In caso di nomina contemporanea di tutti i consiglieri, essi si rinnovano in ragione di quattro (determinati per sorteggio) dopo il primo biennio e di tre dopo il secondo.

Gli amministratori sono rieleggibili e quelli scaduti continuano nel loro ufficio finchè entrano in carica i successori.

Per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di sconto e delle altre Commissioni, per il servizio speciale giornaliero presidenziale e per quello effettuato come consigliere di turno, nonchè per gli altri incarichi che venissero loro affidati in sede e fuori sede, spetta al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione una medaglia di presenza nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli stessi.

E' escluso il cumulo delle medaglie di presenza nel caso in cui nella stessa giornata abbiano luogo riunioni di più organi aziendali (Consiglio, Comitato di sconto e Commissioni speciali) oppure ripetute riunioni del medesimo organo.

Art. 5.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa; particolarmente è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni e staccati della Cassa;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi da essa esercitati;

5) sulle nomine, sulle promozioni, sui collocamenti in pianta stabile, a riposo o in aspettativa, nonchè sulle ricompense e sulle punizioni da applicarsi nei confronti del personale e che le norme regolamentari non riservino al presidente o al direttore;

6) sui modi d'impiego dei capitali amministrati dalla Cassa e, in particolare, su tutte le operazioni di cui all'articolo 40 e sulle condizioni dei medesimi; sulle rinnovazioni, trasformazioni, modificazioni e proroghe degli impieghi esistenti;

7) sulla costituzione e funzionamento del Comitato di sconto e delle speciali Commissioni e sulla nomina dei loro componenti;

8) sulla delega di particolari poteri al Comitato di sconto o ad altri organi aziendali, in ordine alla erogazione del credito o ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, poteri che comunque debbono essere circoscritti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio, o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato e delle Commissioni e sulla retribuzione ai membri del Collegio sindacale; osservate le disposizioni vigenti in materia;

10) sui bilanci annuali;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa;

12) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

13) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalle leggi;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, oltre i limiti eventualmente fissati in apposita delibera;

17) sui criteri e sulle norme per l'investimento delle disponibilità della Cassa;

18) su qualsiasi formalità ipotecaria quando permanga, anche parzialmente, il credito della Cassa;

19) sulle transazioni;

20) sulla partecipazione ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato.

Art. 6.

Ciascuno dei consiglieri, per turno settimanale, coadiuva, quando occorre, il presidente ed il vice presidente in tutte le loro funzioni e li sostituisce ai sensi dell'art. 14.

Art. 7.

Il Consiglio si raduna, di regola, una volta alla settimana e straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri o del Collegio sindacale.

Le sedute del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno cinque dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza; ove la votazione sia segreta, la proposta, a parità di voti, si intenderà respinta.

I verbali delle adunanze sono redatti dal direttore generale, che funge da segretario del Consiglio, e firmati dal presidente e dal direttore. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, funge da segretario un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 8.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento verrà considerato dimissionario e ne verrà provocata la sostituzione ad iniziativa del Consiglio.

Art. 9.

Nessun membro del Consiglio può essere debitore della Cassa a pena di decadenza, neppure può ricevere retribuzione per l'opera prestata in affari riguardanti la Cassa, quando pure ciò avvenga nell'esercizio della sua professione.

Art. 10.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, fino al 3° grado incluso, dei membri del Consiglio stesso, nè i parenti e gli affini, fino al 3° grado incluso, dei sindaci e dei dipendenti dell'Istituto.

L'amministratore che successivamente alla nomina, venga a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, decade dall'ufficio ed il Consiglio di amministrazione invita l'ente cui spetta la nomina a provvedere alla sostituzione.

E' incompatibile con la carica di amministratore della Cassa quella di amministratore o di sindaco di altre Casse di risparmio.

E' incompatibile con la carica di amministratore o di sindaco della Cassa, quella di sindaco, amministratore, o membro di Commissioni di sconto, vigilanza e simili, nonchè la condizione di dipendente da altri Istituti di credito.

E' fatta eccezione a tale incompatibilità per gli Istituti ai quali la Cassa partecipa e per l'Istituto di emissione.

TITOLO 4°
Comitato di sconto

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente i membri del Comitato di sconto.

Questo si compone:

a) del presidente e del vice presidente;

b) di due consiglieri designati dal Consiglio;

c) del direttore generale.

Il Consiglio può chiamare a far parte del Comitato di sconto una o due persone estranee all'Istituto, scelto di volta in volta dal presidente in un elenco formato annualmente dal Consiglio medesimo.

Art. 12.

Il Comitato di sconto delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno quattro membri fra cui tre amministratori.

In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

TITOLO 5°

Presidente

Art. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, convoca o presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato di sconto e le eventuali altre Commissioni.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente può prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato di sconto, secondo le rispettive competenze.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può, ove sia necessario, delegare ad altri componenti l'amministrazione, a dirigenti, funzionari, impiegati con le modalità, cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune delle proprie attribuzioni e facoltà, e può inoltre delegare ad avvocati e procuratori la rappresentanza in giudizio della Cassa.

Art. 14.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente e, in assenza o di impedimento anche di questo, il consigliere di turno.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente, fa prova della regolarità della sostituzione.

TITOLO 6°

Collegio sindacale

Art. 15.

E' istituito presso la Cassa un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

I sindaci sono nominati

a) uno dall'Amministrazione comunale di Venezia;

b) due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

I sindaci durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Ai sindaci spetta una retribuzione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia. I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Vigono anche per i membri del Collegio sindacale il divieto di contrarre obbligazioni con la Cassa e le incompatibilità previste per gli amministratori della Cassa stessa dalle disposizioni di legge e del presente statuto.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco, che senza giustificato motivo non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e ne verrà provocata la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del Consiglio.

Art. 16.

I sindaci, nell'esercizio delle loro funzioni, possono procedere agli atti ispettivi sia collegialmente che individualmente, ma l'esito delle loro attività deve sempre manifestarsi mediante relazione collegiale.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale debbono essere trascritti in apposito libro.

TITOLO 7°

Direttore generale

Art. 17.

Il direttore generale partecipa con voto deliberativo alle sedute del Comitato di sconto e delle Commissioni speciali.

Egli assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto a far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

E' a capo degli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede; sorveglia, sovraintende e provvede al buon andamento di tutti i servizi.

Cura l'istruttoria di quanto è oggetto di deliberazione da parte degli organi di amministrazione e provvede ad eseguire od a fare eseguire le deliberazioni stesse.

Egli firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato di sconto ed ogni dichiarazione o provvedimento di sua competenza; inoltre compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone il presidente.

Il direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare, ove sia necessario, alcune facoltà od incarichi di cui è investito, anche ad altri dirigenti, funzionari ed impiegati con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta da lui stabiliti.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale lo sostituisce il vice direttore generale; ove esistano due vice direttori generali, il Consiglio di amministrazione determina a chi spetta di sostituirlo.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova della regolarità della sostituzione.

PARTE SECONDA

TITOLO 8°

Personale

Art. 18.

I diritti, i doveri, le promozioni, le ricompense, le punizioni, gli organici, ecc. del personale, in quanto non disciplinati da norme obbligatorie, formano oggetto di appositi regolamenti.

Art. 19.

Il personale non può contrarre obbligazioni con la Cassa, sia dirette che indirette.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

Qualora un dipendente della Cassa venga ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni od altre cause, il Consiglio di amministrazione deve fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

TITOLO 9°

Filiali, agenzie e servizi staccati

Art. 20.

Le filiali e le agenzie sono altrettanti uffici o sezioni della sede centrale distaccate da essa ed operanti in luogo diverso dalla sua residenza, per dare modo alla Cassa di spiegare più largamente la sua attività.

Le filiali e le agenzie non hanno personalità giuridica.

Art. 21.

Presso le filiali possono essere istituite Commissioni di sconto le cui attribuzioni vengono fissate dal Consiglio di amministrazione che può ad esse delegare parte dei poteri del Comitato di sconto.

Art. 22.

Per la gestione dei servizi esattoriali e per l'esercizio del credito su pegno, come per altri eventuali servizi, la Cassa può istituire organizzazioni distinte, anche in locali diversi. Esse però non hanno personalità propria e dipendono sempre dagli organi dell'Amministrazione della cassa, attraverso la sua organizzazione gerarchica.

PARTE TERZA

TITOLO 10°
Disposizioni generali sui depositi a risparmio

Art. 23.

Nei depositi a risparmio ordinario i versamenti non possono essere inferiori al minimo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativi;

b) al portatore;

c) nominativi, ma pagabili al portatore.

I libretti a risparmio al portatore possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto.

Nessuna operazione può essere eseguita senza la contemporanea presentazione del libretto.

I rimborsi vengono consentiti previa annotazione sui libretti delle somme prelevate nei modi indicati dal regolamento. Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 25.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione delle valute ed i limiti di versamento e di disponibilità con i correlativi termini di preavviso sono dettagliatamente stabiliti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle vigenti condizioni e norme di carattere generale che disciplinano tale materia. L'interesse viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Le frazioni di lira rimangono infruttifere.

Art. 26.

Il credito iscritto sopra un libretto di deposito a risparmio può, su richiesta del depositante, essere vincolato a tempo con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Per questi depositi la capitalizzazione degli interessi si effettua normalmente alla scadenza del termine.

Art. 27.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Quando si verifichi la perdita di un libretto di importo non superiore ai limiti stabiliti dalle vigenti leggi, il Consiglio di amministrazione può prescindere dalla prescritta procedura e stabilire le condizioni e le garanzie per il rilascio del duplicato.

Art. 28.

I libretti debbono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

I libretti a risparmio ordinario, piccolo risparmio e piccolo risparmio speciale che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito o prelievo, o registrazione di interessi, divengono infruttiferi e da tale data si inizia la prescrizione legale a favore della Cassa.

TITOLO 11°
Depositi nominativi

Art. 29.

I depositi nominativi sono personali; i prelievi non possono essere effettuati se non dal titolare o dai suoi rappresentanti, eredi od aventi causa.

In via eccezionale possono essere accettati depositi di persone illetterate e comunque impossibilitate a firmare. In tal caso, però, i rimborsi possono effettuarsi soltanto con l'intervento di due persone note ed idonee che controfirmino l'atto di quietanza.

Qualora non sia altrimenti disposto nella intestazione, la Cassa paga validamente il deposito nominativo alle persone che, o per loro stesse, o in rappresentanza di altre persone fisiche o giuridiche, abbiano la facoltà di fare gli atti di ordinaria amministrazione, come pure ai minori, salvo la opposizione scritta di chi dimostri essere il loro legale rappresentante.

Il vincolo dell'usufrutto legale deve risultare da esplicita dichiarazione apposta sul libretto.

Art. 30.

Fino a che non si comunichi per iscritto e nelle modalità di legge la sopravvenuta incapacità giuridica o la cessazione dello stato di incapacità di una persona, o il mutamento avvenuto nella rappresentanza di un incapace, o di un Ente, Società od Associazione, o la cessazione di un mandato, la Cassa continua ad eseguire validamente il pagamento alle persone che le vennero indicate all'atto del primo versamento, o successivamente, come rappresentanti o come procuratori.

Art. 31.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, e per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. I vincoli e le condizioni devono essere di gradimento della Cassa.

TITOLO 12°
Depositi al portatore

Art. 32.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità per la Cassa.

Art. 33.

Il rimborso del depositi al portatore, oltre che nel caso previsto dall'art. 27, è sospeso soltanto dietro provvedimento dell'autorità giudiziaria. In ogni caso deve essere indentificato sicuramente il deposito.

TITOLO 13°
Depositi a piccolo risparmio ordinario ed a piccolo risparmio speciale

Art. 34.

I depositi a piccolo risparmio ordinario sono soggetti ad un limite massimo della somma depositata ed a speciali termini di preavviso e limiti di prelevamento.

Le norme relative sono fissate dal Consiglio di amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti.

Nessuno può possedere più di un libretto a piccolo risparmio.

Art. 35.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati ad Istituti di beneficenza, Enti e persone appartenenti a categorie ammesse ad usufruirne, da determinarsi, insieme al limite dei versamenti ed a tutte le norme relative, dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

TITOLO 14°
Depositi in conto corrente e buoni fruttiferi

Art. 36.

La Cassa accetta depositi in conto corrente anche sotto forma di conti correnti di corrispondenza.

Tali operazioni vanno tenute separate nelle scritture dalle altre categorie di depositi.

La misura dell'interesse che si corrisponde sui depositi in conto corrente deve essere sempre inferiore a quella stabilita per i depositi a risparmio ordinario e viene fissata dal Consiglio di amministrazione in conformità delle norme vigenti in materia.

Art. 37.

Le modalità dei versamenti e dei prelevamenti, la misura del tasso massimo, l'applicazione dei giorni di valuta, i limiti di disponibilità, i termini di preavviso e tutte le altre questioni connesse, sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Il correntista dispone della somma a suo credito mediante assegni bancari.

Art. 38.

Per i depositi in conto corrente valgono, in quanto applicabili, le norme fissate per i depositi nominativi e quelle contenute nell'ultimo capoverso dell'art. 28.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa stabilendo il saggio d'interesse e le altre modalità con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

I buoni fruttiferi non sono trasmissibili per girata.

In quanto applicabili, valgono per i buoni fruttiferi le norme indicate per i depositi nominativi.

PARTE QUARTA

TITOLO 15°

Impieghi

Art. 40.

La Cassa può impiegare i capitali amministrati nei modi seguenti:

1) in acquisto di titoli di Stato o da esso garantiti od equiparabili, di obbligazioni di credito fondiario o agrario o equiparabili o di altri titoli il cui acquisto sia ammesso dalle disposizioni regolanti l'attività delle Casse di risparmio;

2) in anticipazioni e riporti su titoli di cui al n. 1);

3) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari e di cedole con scadenza non superiore a sei mesi dei titoli di cui al n. 1);

4) in mutui, conti correnti, aperture di credito ed altre operazioni garantite:

a) da libretti al portatore emessi dalla Cassa di risparmio o da altri Istituti di notoria solvibilità con il rispetto delle vigenti condizioni e norme di carattere generale;

b) da ipoteca immobiliare o navale o da altra garanzia reale soggetta a trascrizione su beni iscritti in pubblici registri;

c) da cessione o da pegno di crediti liquidi ed esigibili verso lo Stato od altre pubbliche Amministrazioni;

d) da titoli di cui al n. 1) e loro cedole;

e) da pegno su merci di facile realizzo, depositate in Magazzini generali o stabilimenti similari o presso la Cassa o presso terzi;

f) da cambiali con le modalità e le limitazioni di cui all'art. 48;

g) da fidejussioni di Enti pubblici e di privati di notoria solvibilità;

5) in sovvenzioni cambiarie dirette, in sconto e risconto di cambiali e di note di pegno di Magazzini generali o di quegli altri stabilimenti che per legge siano autorizzati a rilasciarle, osservate, per le cambiali, le disposizioni di cui al titolo 7°;

6) in operazioni di credito agrario in conformità alle vigenti leggi;

7) in mutui, aperture di credito e conti correnti a Regioni, Provincie, Comuni, loro Consorzi, Camere di commercio, industria e agricoltura, a Consorzi legalmente costituiti e altri Enti, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

8) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui al n. 7) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

9) nello sconto di crediti liquidi ed esigibili senza condizioni, a scadenza determinata, verso lo Stato e gli altri Enti di cui al n. 7) e nello sconto di annualità corrisposte dagli stessi in forza di leggi e convenzioni;

10) in prestiti a impiegati e ad operai garantiti con la cessione di parte delle retribuzioni, in conformità delle leggi vigenti, con la assicurazione sulla vita e sui rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

11) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

12) in anticipazioni su merci;

13) in prestiti su pegno di cose mobili a sensi delle leggi sul credito pignoratizio;

14) in partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

15) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè presso l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

Art. 41.

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, si possono concedere prestiti, sconti ed aperture di credito, nonchè fidejussioni, cauzioni ed avalli per conto di terzi, garantiti da cambiali munite di una sola firma o con rilascio di semplici chirografari, o con malleveria personale, con un limite massimo individuale di L. 6 milioni e complessivo del 6 % dei capitali amministrati.

Art. 42.

La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti ipotecari, in mutui contro pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria, in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, Regioni, Provincie e Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere il 35 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 43.

Il saggio d'interesse per tutte le operazioni d'impiego è stabilito e può essere modificato dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Chiunque contragga con la Cassa di risparmio, si ritiene abbia accettato ed approvato, fin dall'inizio, tutte le condizioni ed i regolamenti relativi al rapporto.

Le garanzie di qualsiasi specie e a qualsiasi titolo costituite a favore della Cassa di risparmio, garantiscono, con l'intero valore, qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Cassa, verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile, sia esso sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Quando fra la Cassa di risparmio ed i suoi contraenti, esistono diversi conti è in facoltà della Cassa operare la compensazione in qualsiasi momento, come se detti conti rappresentassero un unico rapporto di debito e credito, come se la compensazione relativa fosse stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei conti stessi, come se il credito della Cassa fosse garantito dal complesso dei valori esistenti presso di essa.

I rapporti relativi a servizi staccati si considerano, ad ogni effetto, come rapporti diretti con la Cassa.

Gli interessi scaduti sulle somme dovute, per qualsiasi titolo, alla Cassa di risparmio, sono di diritto produttivi a loro volta di interessi al tasso dell'operazione originaria, salvo che non sia stato fissato contrattualmente o per regolamento un tasso maggiore.

TITOLO 16°

Mutui e conti correnti ipotecari

Art. 45.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie benevise alla Cassa e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari nonchè per i mutui assistiti da pegni di crediti ipotecari.

Art. 46.

I mutui non possono avere di norma durata eccedente gli anni venti ed eccezionalmente gli anni venticinque; essi debbono essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento.

Tutte le norme indicate per i mutui ipotecari sono estese ai conti correnti garantiti ipotecariamente in quanto siano

applicabili. La durata di tali operazioni non può superare i cinque anni salvo proroga per un altro quinquennio previo accertamento della capienza nel valore cauzionale dell'immobile dato in garanzia.

I mutui ed i conti correnti ipotecari possono essere garantiti anche da natanti di proprietà di persone od Enti residenti nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno quadruplo della somma da concedere a prestito.

Il valore cauzionale deve essere accertato da un tecnico di fiducia della Cassa.

I natanti costituiti in garanzia debbono essere assicurati per tutta la durata dell'operazione, contro tutti i rischi presso Compagnie benevise alla Cassa e nelle relative polizze deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

I mutui garantiti da ipoteca navale debbono essere estinti mediante rate fisse di ammortamento entro il termine massimo di cinque anni. I conti correnti garantiti con ipoteca debbono essere estinti nel termine massimo di tre anni e possono essere prorogati, previa adeguata decurtazione, per ulteriori due anni a seguito di nuovo accertamento del valore cauzionale.

Art. 47.

Fino a che il contratto di mutuo non sia stipulato formalmente, non spetta alla parte richiedente alcun titolo a rifusione di spese od a risarcimento di danni, qualora la Cassa intendesse recedere dalle trattative.

Eguale facoltà di recedere è riconosciuta al richiedente, salvo il rimborso delle spese che la Cassa avesse sostenuto.

TITOLO 17°

Sconti e prestiti cambiari

Art. 48

Le cambiali devono avere almeno due firme di persone solvibili. In luogo della seconda firma può accettarsi altra idonea garanzia.

Le cambiali non possono avere scadenza superiore a sei mesi; quelle riguardanti pagamento di merci o prodotti venduti al dettaglio ratealmente, con patto di riservato dominio in favore del venditore fino a pagamento interamente eseguito, possono avere scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

Art. 49.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia di ipoteca si applicano, per quanto riguarda la cauzione, le norme stabilite per i mutui ipotecari.

Art. 50.

Possono essere concessi rinnovi alla scadenza delle cambiali previa congrua decurtazione, ed eccezionalmente senza decurtazione.

La durata massima delle cambiali ipotecarie non può superare i cinque anni, salvo proroga da accordarsi di anno in anno, per non più di un altro quinquennio, purchè il valore cauzionale dell'immobile ipotecato non sia inferiore al doppio del credito residuo.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie deve cautelare anche le eventuali rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 51.

Le note di pegno dei Magazzini generali possono essere scontate per scadenza non superiore a quattro mesi, purchè l'importo del credito pel quale furono rilasciate non ecceda i due terzi del valore di giornata delle merci cui esse si riferiscono, accertato da perito di fiducia della Cassa. Può essere concessa rinnovazione per non più di altri quattro mesi, purchè non sia diminuito il valore cauzionale.

Le stesse norme valgono per le note di pegno che fossero emesse dal punto franco di Venezia, a termini delle leggi vigenti in materia e dagli stabilimenti pareggiati per legge ai Magazzini generali.

TITOLO 18°

Mutui a Regioni, Provincie, Comuni e Consorzi

Art. 52.

Sui mutui chirografari agli Enti di cui all'art. 40, n. 7), si applicano le disposizioni degli articoli 46 e 47 del presente statuto.

TITOLO 19°

Aperture di credito, conti correnti ed altri impieghi

Art. 53.

Per le anticipazioni su titoli di cui al n. 2) dell'art. 40 si applica, sul prezzo di borsa dei titoli stessi (massimo il valore nominale) uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ed in ogni caso non inferiore al 10 %.

Lo stesso scarto sull'ultimo prezzo di compenso (massimo il valore nominale) si applica per i riporti sopra i titoli suddetti.

Le anticipazioni su titoli non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

La Cassa non ha obbligo di verificare le estrazioni relative ai titoli dati in garanzia.

Art. 54.

Le anticipazioni su merci devono essere garantite da pegno e non possono mai eccedere i 2/3 del valore di giornata delle merci stesse, accertate da un perito di fiducia della Cassa.

La durata massima delle sovvenzioni è di quattro mesi, con facoltà alla Cassa di prorogare il detto termine una volta soltanto, salvo casi eccezionali.

Art. 55.

La Cassa ha il diritto di alienare, senza intervento giudiziale e con la sola opera di pubblico mediatore i titoli ricevuti in pegno nei casi seguenti:

a) quando alla scadenza della sovvenzione non venga restituita la somma coi relativi interessi ed accessori;

b) quando, anche prima della scadenza, il valore dei titoli costituiti in pegno sia diminuito del 10 % ed il debitore non si presti a reintegrare la cauzione o a rimborsare la somma scoperta, nel termine di tre giorni dall'invito fattogliene dalla Cassa.

Eseguita la vendita e dedotto l'importo spettante alla Cassa per capitale, interesse e spese, la somma eccedente è tenuta a disposizione del debitore.

Art. 56.

Alle anticipazioni su merci, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

La vendita coattiva seguirà nelle forme di cui all'art. 1515 del Codice civile, però può seguire immediatamente, senza incanto e con avviso contemporaneo al debitore, quando a giudizio del presidente vi sia pericolo di danno nel ritardo.

Art. 57.

Le operazioni su crediti verso lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni devono essere di durata non superiore a venti anni; quelle su crediti verso Enti morali ad anni dieci.

Art. 58.

Le aperture di credito e di conto corrente ad eccezione di quelle garantite ipotecariamente, non possono avere durata superiore a mesi sei; può però esserne accordata la proroga.

Art. 59.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe che l'organo di vigilanza potrà a termini di legge concedere caso per caso.

PARTE QUINTA

TITOLO 20°

Operazioni varie

Art. 60.

La Cassa può:

a) ricevere in custodia titoli di credito ed oggetti preziosi nelle forme ed alle condizioni da stabilirsi dal Consiglio; per i titoli soggetti a sorteggio, ancorchè provveda, per condizioni di polizza, alla verifica delle estrazioni, non assume in proposito alcuna responsabilità;

b) concedere in locazione cassette di sicurezza alle condizioni determinate dal Consiglio;

c) eseguire operazioni su titoli e divise per conto di terzi previa copertura;

d) eseguire operazioni d'incasso o pagamenti per conto di terzi;

e) assumere l'amministrazione di patrimoni in conformità delle leggi vigenti;

f) emettere assegni bancari dell'Istituto di emissione e e dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

g) assumere servizi di corrispondenza di altre Casse ed Istituti di credito;

h) prestare garanzie, fidejussioni ed avalli per conto di terzi, da controgarantirsi nei modi stabiliti dal presente statuto per gli impieghi;

i) assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia servizi di esattoria, ricevitoria e tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè i servizi di tesoreria o di cassa di Enti morali, Società, Consorzi ed Associazioni. Il contratto di tesoreria deve precisare le condizioni e i limiti massimi fino ai quali la Cassa assume eventualmente l'obbligo di effettuare anticipazioni di cassa;

l) compiere tutte le operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni delle autorità competenti vengano affidate o consentite alle Casse di risparmio.

Art. 61.

La Cassa, quale Direzione compartimentale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, esegue, nel nome e per conto dello stesso, le operazioni consentite dallo statuto del predetto Istituto.

Art. 62.

La Cassa, quale Direzione compartimentale della Sezione agraria dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, esegue, nel nome e per conto dello stesso, le operazioni consentite dallo statuto del predetto Istituto.

PARTE SESTA

TITOLO 21°

Bilancio e utili annuali

Art. 63.

Il bilancio annuale deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 64.

Dell'utile annuale netto, almeno 5/10 sono destinati all'aumento del fondo di riserva ordinario, 2/10 sono accantonati quale fondo di garanzia della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie ed il residuo è assegnato ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando il patrimonio abbia raggiunto o si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare ad opere di beneficenza e di pubblica utilità anche una quota maggiore degli utili netti purchè in misura non eccedente i 5/10.

Il Consiglio di amministrazione ripartisce le somme da devolvere ad opere di beneficenza e di pubblica utilità nell'ambito della Provincia.

Quelle destinate ad Enti operanti nel comune di Venezia sono erogate sentito il parere del sindaco di questo Comune.

TITOLO 22°

Modifiche ed affissione dello statuto

Art. 65

Per procedere alla riforma del presente statuto il Consiglio di amministrazione deve richiedere il parere del sindaco del comune di Venezia. Qualora detto parere non venga comunicato alla Cassa entro venti giorni dalla richiesta, la riforma può essere deliberata anche in difetto dello stesso; in ogni caso la riforma deve essere approvata dalle autorità competenti.

Art. 66.

Un esemplare del presente statuto e dell'ultimo bilancio deve restare permanentemente affisso all'albo della Cassa.

TITOLO 23°

Disposizioni finali e transitorie

Art. 67.

Nel caso di scioglimento o liquidazione della Cassa di risparmio, il fondo che rimane disponibile deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di assistenza e di beneficenza della provincia di Venezia, designate dagli Enti locali che hanno diritto di nominare gli amministratori.

Art. 68.

All'entrata in vigore del presente statuto decadranno dalla carica tutti i consiglieri e sarà provveduto al rinnovo del Consiglio in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 4.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

(2168)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Nomina del liquidatore e di sindaci effettivi della Cassa rurale ed artigiana di Villa Literno (già Cassa agraria di prestiti), società cooperativa in nome collettivo avente sede a Villa Literno (Caserta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 26 giugno 1938, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Villa Literno (già Cassa agraria di prestiti), società cooperativa in nome collettivo avente sede a Villa Literno (Caserta);

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1949, col quale il dott. Giovanni Norelli di Gabriele fu nominato liquidatore della predetta Cassa ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che il predetto liquidatore si è reso dimissionario e che inoltre dei tre componenti il Collegio sindacale di nomina assembleare uno è deceduto e gli altri due hanno rassegnato il mandato, per cui occorre procedere alla sostituzione sia del liquidatore, sia dei componenti il Collegio sindacale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Diodato Paolizzi fu Vincenzo è nominato liquidatore ed i signori Enrico Donadio fu Pasquale, Antonio Ernesto La Canna fu Giorgio e Francesco Vitale fu Nicola sono nominati sindaci effettivi della Cassa rurale ed artigiana di Villa Literno (già Cassa agraria di prestiti), società cooperativa in nome collettivo avente sede a Villa Literno (Caserta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1954.

Modificazione al decreto 6 aprile 1954 relativo alla protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « I Mostra nazionale dell'argenteria e dell'oreficeria » di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 92 del 22 aprile 1954, con il quale veniva concessa la protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « Iª Mostra nazionale dell'argenteria e dell'oreficeria » di Vicenza che doveva aver luogo dal 1° al 15 settembre 1954;

Considerato che la Direzione generale del commercio interno ha stabilito che il periodo di svolgimento della manifestazione stessa sia spostato dal 1°-15 settembre 1954 al 4-19 settembre 1954;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Ministeriale 6 aprile 1954, viene così modificato:

« Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra nazionale dell'argenteria e dell'oreficeria » che avrà luogo in Vicenza dal 4 al 19 settembre 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 maggio 1954

(2315) *Il Ministro*: VILLABRUNA

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1954.

Modificazione al decreto 6 aprile 1954 relativo alla protezione temporanea alle invenzioni, modelli e marchi esposti nella « IX Mostra nazionale laniera e ceramica » di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 92 del 22 aprile 1954, con il quale veniva concessa la protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Mostra nazionale laniera e ceramica » di Vicenza, che doveva aver luogo dal 1° al 15 settembre 1954;

Considerato che la Direzione generale del commercio interno ha stabilito che il periodo di svolgimento della manifestazione stessa sia spostato dal 1°-15 settembre 1954 al 4-19 settembre 1954;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Ministeriale 6 aprile 1954, viene così modificato:

« Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Mostra nazionale laniera e ceramica » che avrà luogo in Vicenza dal 4 al 19 settembre 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 4 maggio 1954

(2314) *Il Ministro*: VILLABRUNA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1954.

Restituzione al libero esercizio venatorio di alcuni comprensori facenti parte di bandite demaniali.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la nota dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in data 26 febbraio 1954, n. 1961, con la quale si propone la restituzione alla libera caccia di alcuni comprensori di bandite demaniali;

Ritenuta l'opportunità di accogliere detta proposta;

Decreta:

I seguenti comprensori, facenti parte di bandite demaniali ai sensi dell'art. 50 del testo unico della legge sulla caccia, vengono restituiti alla libera caccia:

1) foresta demaniale « Montebarone », in comune di Vico del Gargano (Foggia), della superficie complessiva di ettari 836;

2) foresta demaniale « San Giovanni », in comune di San Martino d'Agri (Potenza), della superficie di ettari 13.83.31;

3) foresta demaniale « Anfo » (Brescia), della superficie di ettari 247;

4) foresta demaniale « Legnoli », in comune di Ono San Pietro (Brescia), della superficie di ettari 152;

5) foresta demaniale « Legnach », in comune di Gargnano (Brescia), della superficie di ettari 57;

6) foresta demaniale di Ravenna — regione « Sacca di Bellocchio » — della superficie di ettari 400.89.90;

7) Bonello « Boattanera » — comprensorio demaniale « Bocche di Po » — (Treviso), della superficie di ettari 70.34.48;

8) Bonello « Batteria » — comprensorio demaniale « Bocche di Po » — (Treviso), della superficie di ettari 291.45.71.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1954

(2324) p. *Il Ministro*: VETRONE

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 31 marzo 1954, n. 107, concernente approvazione del testo delle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1954, n. 96, all'art. 4 dell'Allegato, 3° capoverso, terza riga, ove è detto: « in operazione idrografiche » leggasi: « in *operazioni* idrografiche »; alla nona riga dello stesso capoverso, ove è detto: « inferiore e posteriore » leggasi: « inferiore e *superiore* »; all'art. 18, nona riga, ove è detto: « *e*) » leggasi: « *c*) ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica da parte del Governo italiano relativo alla Convenzione istitutiva del Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.

Addì 12 aprile 1954, in base all'autorizzazione disposta con la legge 8 aprile 1954, n. 145, è stato depositato a Parigi, presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, lo strumento relativo alla ratifica italiana della Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.

(2294)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 12 maggio 1954, il notaio Tagliaferri dott. Giuseppe è traslocato dal distretto notarile di Lucera a quello di Foggia e temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Foggia, con l'obbligo di partecipare validamente, sotto pena di rimozione, al primo concorso che sarà pubblicato per una qualunque sede vacante del distretto di Foggia.

(2272)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario e di irrigazione a pioggia Cigna, con sede nel comune di Donnas (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti, il 21 aprile 1954, registro n. 7, foglio n. 198, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario e di irrigazione a pioggia Cigna, con sede nel comune di Donnas (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Fontan Tessaur Federico, presidente;

Pramotton Giovanni fu Giuseppe, vice presidente;

Pramotton Benedetto di Alessio, Chappoz Fausto fu Agostino e Pramotton Fausto fu Giovanni, membri.

(2280)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

169ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »

Si notifica che il giorno 15 giugno 1954, alle ore 10, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 169ª estrazione, in conformità del piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli, di numero di sette serie delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(2295)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,80	633 —
» Milano	624,79	633 —
» Napoli	624,80	632,70
» Palermo	624,78	633 —
» Roma	624,785	633,25
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,81	—
» Venezia	624,82	632,30

Media dei titoli del 18 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,225
Id. 3,50 % 1902	63,35
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	81,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,975
Id. 5 % 1936	93,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A . . . . . Lit. 624,79
1 dollaro canadese . . . . . » 633,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 3 ottobre 1952 da Mazzeni Mario, capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il mancato inquadramento nel gruppo B transitorio ai sensi del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376.

(2281)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 30 giugno 1951, n. 14005, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo è costituita come appresso:

Presidente:
Varcaponti dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:
Carvin dott. Ludovico, medico provinciale;
Giuffrida dott. Francesco, primario ostetrico dell'ospedale civile di Rovigo;
Susanna dott. Luigi, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Trombetta Mimosa, ostetrica condotta.

Segretario:
Noce dott. Dante.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2198)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 4 giugno 1951, n. 13214, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medito condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950 ed i decreti di modifica 13 settembre 1951, n. 18430 e 30 ottobre 1951, n. 23098;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo, è costituita come appresso:

Presidente:
Varcaponti dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:
Carvin dott. Ludovico, medico provinciale;
Avezzù prof. dott. Guido, primario medico dell'ospedale civile di Rovigo;
Baggio prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile di Adria;
Brugnolo dott. Guido, medico condotto.

Segretario:
Saffiotti dott. Giacomo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2179)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pavia in data 10 giugno 1953, n. 20060, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia è costituita come appresso:

Presidente:
Vagnarelli dott. Adolfo, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;
Masazza prof. Mario, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Pavia;
Bertolotto prof. Ugo, libero esercente specializzato in ostetricia;
Ghiazzi Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Benfante dott. Domenico, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2120)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti i decreti del Prefetto di Benevento in data 24 giugno 1952 e 19 febbraio 1954, numeri 16369 e 5268, con i quali è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:

Lozzi dott. Camillo, vice prefetto.

Componenti:

Taddei dott. Giordano, veterinario provinciale;

Colella prof. dott. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Cerza dott. Alberto, veterinario condotto.

Segretario:

Martano dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2297)

Sostituzione del presidente, di due componenti e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 21 febbraio 1951, n. 20469.2/7358, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1949, e successive modifiche;

Vista la nota del Prefetto di Rovigo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Errico Bellelli ed il dott. Antonio Ragucci, entrambi trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e di segretario nonchè il prof. Angelo Pozzan ed il prof. Alessandro Barasciutti, entrambi rinunciatari, nella qualità di componenti della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Errico Bellelli, del prof. Angelo Pozzan, del prof. Alessandro Barasciutti e del dott. Antonio Ragucci, sono nominati presidente, componenti e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1949, il vice prefetto dott. Umberto Varcaponti, presidente, il prof. Giovanni Baggio, docente in chirurgia ed ostetricia ed il prof. Guido Avezzù, docente in patologia medica, componenti, ed il dott. Carlo Perrone, consigliere di prefettura, segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2180)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Perugia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Perugia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Maniga dott. Ennio, componente supplente di detta Commissione, il quale è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Lapiccirella Costantino, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del dott. Maniga Ennio.

Roma, addì 8 aprile 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 101. — OLIVA

(2309)

Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato dalla Corte dei conti in data 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Caltanissetta;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Vaccaro dott. Giuseppe, componente supplente di detta Commissione, il quale è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Lamia Mario, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del dott. Vaccaro Giuseppe.

Roma, addì 8 aprile 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 100. — OLIVA

(2333)

Sostituzione e nomina di componenti la Commissione per gli esami di avvocato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1954, con cui è stata nominata la Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1954;

Ritenuto che occorre sostituire il magistrato Iannuzzi dottor Angelo Michele, componente supplente di detta Commissione, il quale, per ragioni di servizio, sarà assente da Roma durante lo svolgimento delle prove scritte;

Decreta:

Il dott. Liguori Bruno Baldassarre, consigliere della Corte di cassazione, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato (in sostituzione del dottor Iannuzzi Angelo Michele) con le funzioni di presidente supplente.

Il dott. Ricciardelli Alfredo, consigliere della Corte di cassazione, presidente supplente, è nominato componente effettivo.
Il dott. Dragotto Alfonso, componente effettivo, assume le funzioni di componente supplente.

Roma, addì 3 aprile 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1954
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 99. — OLIVA

(2334)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice, del Compartimento di Reggio Calabria, incaricata dell'espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1954, n. 3469, registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1954, registro n. 47, foglio n. 1 bilancio Trasporti, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1953, n. 813;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.83880 del 10 aprile 1954;

Decreta:

Il capo deposito di 2ª classe Morabito Domenico è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista per il Compartimento di Reggio Calabria in sostituzione del capo deposito principale Spanò Domenico.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1954
Registro n. 47 *bilancio Trasporti, foglio n.* 172. — MONACELLI

(2310)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto (grado 11°, gruppo B) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 5 settembre 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11° gruppo *B*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1954, registro n. 6 Lavoro e previdenza, foglio n. 147, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Ritenuto che il dott. Rosario Purpura, direttore generale dei Rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente della Commissione giudicatrice, è impedito a partecipare ulteriormente ai lavori della Commissione perchè incaricato di missione all'estero, e che occorre in conseguenza provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

E' chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 4ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, citato nelle premesse, in sostituzione del dott. Rosario Purpura, il dott. Giovanni Carapezza, direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dalla data del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1954
Registro n. 7, *foglio n.* 269

(2263)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il decreto pari numero in data 4 gennaio 1954, con il quale è stato provveduto alla dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche poste a concorso con decreto n. 956 in data 20 gennaio 1952;
Viste le rettifiche successive;
Ritenuto che i medici sottoindicati hanno rinunciato alla assegnazione delle condotte a fianco di ciascuno segnate:
Moscatelli dott. Elvio: Sant'Angelo in Vado (2ª condotta);
Bussi dott. Otello: Petriano;
Tizzi dott. Aldo: Sant'Angelo in Lizzola, frazione Montecchio;
Mezzolani dott. Ubaldo: Orciano, frazione Montebello;
Ceccaroli dott. Vincenzo: Apecchio, frazione Serravalle;
Botticelli Jenner: Apecchio, frazione Serravalle;
Romanini dott. Sanzio: Consorzio Pennabilli-Badia Tedalda- Sestino;
Iantorni dott. Primo: Apecchio, frazione Serravalle;
Piccarreta Giorgio: Apecchio, frazione Serravalle;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti ed i relativi ordini di preferenza delle sedi per le quali hanno concorso;

Decreta:

I medici sottoindicati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:
Tizzi dott. Aldo: Sant'Angelo in Vado (2ª condotta);
Mezzolani dott. Ubaldo: Petriano;
Vincenti dott. Ildo: Sant'Angelo in Lizzola-Montecchio;
Pizzi dott. Mario: Orciano, frazione Montebello;
Marzocchi dott. Marino: Consorzio Pennabilli-Badia Tedalda-Sestino;
Fucci dott. Giuseppe: Apecchio, frazione Serravalle.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 12 aprile 1954

Il prefetto: LORÈ

(2189)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.